



COMUNE DI CESANO BOSCONO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 11/03/2019

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Oggetto e Finalità'	4
Art. 2 Definizioni	4
Art. 3 Concessioni e autorizzazioni – Regime generale degli atti di assenso.....	4
Art. 4 Vigilanza e Sanzioni.....	5
TITOLO II - DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA PUBBLICA.....	7
Art. 5 Profili di sicurezza integrata.....	7
Art. 6 Manutenzione di edifici e pertinenze	7
Art. 7 Manutenzione di aree di pubblico transito	7
Art. 8 Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici.....	7
Art. 9 Accensioni pericolose e falò	8
TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	9
Art. 10 Principi generali in tema di inquinamento acustico	9
Art. 11 Esercizio di attività rumorose e lavori edili.....	9
Art. 12 Vigilanza sugli avventori dei locali	10
Art. 13 Abitazioni private.....	10
Art. 14 Schiamazzi, grida e canti nelle pubbliche vie.....	10
Art. 15 Dispositivi acustici antifurto	10
TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN ORDINE AL DECORO URBANO E IGIENE AMBIENTALE	12
Art. 16 Comportamenti vietati	12
Art. 17 Nettezza del suolo e dell'abitato	13
Art. 18 Rifiuti.....	14
Art. 19 Misure a tutela dei beni pubblici e privati.....	14
Art. 20 Amministrazione e decoro degli edifici	14
Art. 21 Tende su facciate di edifici.....	15
Art. 22 Sgombero neve	15
Art. 23 Giardini e parchi pubblici – Divieti e limitazioni	16
Art. 24 Disposizioni sul verde privato	17
TITOLO V - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI	18
Art. 25 Disposizioni generali	18
Art. 26 Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	18
Art. 27 Occupazioni con elementi di arredo.....	19
Art. 28 Occupazioni per lavori di pubblica utilità	19
Art. 29 Occupazione del soprassuolo e luminarie	20
Art. 30 Occupazioni per comizi e raccolta di firme.....	20
Art. 31 Occupazioni degli esercizi pubblici e commerciali.....	20
Art. 32 Carovane di nomadi.....	21

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	22
Art. 33 Tutela degli animali domestici	22
Art. 34 Detenzione e circolazione dei cani	22
Art. 35 Deiezioni canine.....	23
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	24
Art. 36 Entrata in vigore e abrogazioni.....	24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e Finalità'

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico, e in armonia con le finalità statutarie dell'Ente, l'insieme delle misure volte ad assicurare la pacifica e serena convivenza civile, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale riconosciuta al Comune dall'art. 158, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e applica altresì le disposizioni contenute nell'art. 50, comma 7-ter, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico Enti Locali") e nell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (cd. "Decreto Sicurezza"), convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48.
2. Nello specifico, la polizia urbana tutela:
 - a) la qualità della vita e la tranquillità sociale, intesa come l'armonioso vivere comune dei cittadini nel rispetto reciproco e nel corretto svolgimento delle proprie attività lavorative e/o del proprio tempo libero;
 - b) la fruibilità e il corretto utilizzo del suolo pubblico e dei beni comuni, mobili o immobili;
 - c) il decoro ambientale e civico, ossia tutti gli atti e/o comportamenti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate.
3. Il Regolamento di Polizia Urbana si applica su tutto il territorio comunale e nei confronti di ogni persona, fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo si trovi sul territorio stesso.
4. Quando negli articoli successivi ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 Definizioni

1. Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, i parchi, i giardini, il verde pubblico in genere, ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

Art. 3 Concessioni e autorizzazioni – Regime generale degli atti di assenso

1. Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, da rilasciare in base al presente regolamento s'intendono accordati:
 - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione dello stesso a farsi rappresentare, nei casi previsti;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse, sollevando l'amministrazione comunale da qualsiasi azione esercitata da terzi, per l'avvenuto rilascio del titolo concessorio;
 - d) previo il pagamento di tasse e diritti, eventualmente dovuti per l'atto medesimo;

e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre determinate condizioni, in ogni tempo, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;

f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo autorizzativo sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, per violazioni in cui il titolare dell'atto incorra, senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

2 Le richieste sono avanzate con apposita istanza scritta, debitamente sottoscritta e corredata dalla documentazione prescritta, e devono essere indirizzate al Sindaco con l'osservanza delle leggi sul bollo. Per l'esame delle medesime, ove non espressamente previsto, devono essere osservate le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento comunale per il procedimento amministrativo, nonché le norme specifiche che disciplinano la materia.

3 Il rilascio ed anche l'efficacia di taluni titoli possono essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, al fine precipuo dell'accertamento della sicurezza e/o dell'idoneità, collaudi che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti ad apposito albo, incaricati a cura e spese del richiedente. Dell'avvenuto rilascio deve essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti e mediante trasmissione di copia dei provvedimenti, al Comando di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

4 Tutte le autorizzazioni, le concessioni e gli altri atti di assenso devono essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per cui sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Le stesse devono essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo, che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione, i titolari devono richiedere un duplicato all'ufficio comunale competente, sottoscrivendo dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

5 Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 250,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 50,00).

Art. 4 Vigilanza e Sanzioni

1 Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari della A.T.S. e dell'A.R.P.A., alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge.

2 Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi, e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3 Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, hanno libero accesso negli anditi, locali ove avviene la raccolta dei rifiuti condominiali, atri, scale e cortili degli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nelle officine, negli stabilimenti e, in genere, nei locali sottoposti alla vigilanza dell'autorità comunale.

4 I suddetti funzionari, nel caso incontrino resistenza nell'esercizio delle loro funzioni, possono richiedere l'intervento della Forza Pubblica

- 5 L'autorità comunale ha facoltà di eseguire ispezioni nei locali degli esercizi di commercio nonché di controllare i pesi e le misure di cui gli esercenti si servono, per accertare l'esatta osservanza delle leggi, dei regolamenti generali e speciali e delle altre prescrizioni in vigore.
- 6 All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
- 7 La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
- 8 Nel caso in cui non sia avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, il processo verbale di accertata violazione deve essere notificato agli interessati secondo le modalità previste dalla Legge.
- 9 Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva e, in casi di particolare gravità, può essere irrogata la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della concessione o dell'autorizzazione.
- 10 Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.
- 11 Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
- 12 L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 13 Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle norme del presente regolamento potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo (€ 25,00) e massimo (€ 500,00) stabiliti dalla Legge (art. 7 bis del D.Lgs 267/2000).

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA PUBBLICA

Art. 5 Profili di sicurezza integrata

1. Il Comune di Cesano Boscone, in base ai principi di adeguatezza, leale collaborazione e sussidiarietà, persegue livelli di sicurezza integrata con tutti gli altri livelli di governo territoriale così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittima di molestie.

Art. 6 Manutenzione di edifici e pertinenze

1. Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, quali insegne, persiane, vetrate, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare qualsiasi caduta che potrebbe risultare pericolosa per le persone.
2. Tali accessori, in caso di guasti e rotture, dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 160,00 Euro.

Art. 7 Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza ed all'Amministrazione comunale.
2. Uguale obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 160,00 Euro

Art. 8 Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

1. Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché i locali abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
2. È vietato ammassare materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
3. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.

4. Nei solai è vietato depositare combustibili o qualsiasi altra materia di facile combustione.
5. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.
6. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 160,00 Euro.

Art. 9 Accensioni pericolose e falò

1. Nell'abitato e nelle sue adiacenze nessuno può, senza licenza del Sindaco in qualità di Autorità locale di pubblica sicurezza, accendere falò, fuochi artificiali, lanciare razzi, innalzare aerostati con fiamme, né in genere fare accensioni o esplosioni pericolose.
2. Chiunque viola le prescrizioni di cui presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 80,00 Euro a 500,00 Euro, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 160,00 Euro, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 10 Principi generali in tema di inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia d'inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente titolo.
2. In caso di reclami di cittadini in merito a presunto inquinamento acustico, i servizi comunali richiedono l'intervento di A.R.P.A. Regione Lombardia che è competente ad accertare la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.
3. Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura del Sindaco promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salva e impregiudicata la facoltà di denuncia dell'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'articolo 659 c.p., nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i..

Art. 11 Esercizio di attività rumorose e lavori edili

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
2. I Servizi Tecnici comunali e gli altri organi competenti per materia, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o del disagio.
4. E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione, attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'uso delle normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.
5. Nelle abitazioni ed in prossimità delle stesse, tutte le attività rumorose connesse a lavori edili, cantieri stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali (dal lunedì al sabato), dalle ore 8,00 alle ore 19,00 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nel periodo di ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.
6. Sarà sempre facoltà dell'Autorità comunale vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare concessioni in deroga agli orari. Le attività temporanee, quali i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità comunale anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno previsti dalla normativa sull'inquinamento acustico e sui limiti massimi di esposizione ai rumori. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti Autorità.
7. Chiunque viola le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 80,00 Euro a 500,00 Euro, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 160,00 Euro, oltre alla sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività vietata.

Art. 12 Vigilanza sugli avventori dei locali

1. I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e, se del caso, avvertire le forze dell'ordine.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 160,00 Euro

Art. 13 Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private, durante la normale conduzione della vita familiare, deve essere usato ogni accorgimento per evitare molestie o disagio ai vicini.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 23.00
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 21.00 e le ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale nel quale lo strumento musicale è usato.
5. Chiunque viola le prescrizioni di cui presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50,00 Euro a 500,00 Euro, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 100,00 Euro.

Art. 14 Schiamazzi, grida e canti nelle pubbliche vie

1. Nelle vie e nelle piazze, sia di giorno che di notte, sono vietate le grida, gli schiamazzi, i canti, l'uso di apparecchi radio, stereo e simili ad alto volume.
2. Chiunque viola le prescrizioni di cui presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 25,00 Euro a 250,00 Euro, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 50,00 Euro, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

Art. 15 Dispositivi acustici antifurto

1. I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni e nei locali nei quali si svolgono attività lavorative e quelli installati sugli autoveicoli devono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica. In qualsiasi caso i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di 3 minuti primi, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti la durata massima è stabilita in 15 minuti primi, secondo quanto stabilito dal DPCM 1° marzo 1991.
2. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomali di funzionamento che creino disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di

consentirne una eventuale disattivazione. Le spese di rimozione e custodia sono a carico del proprietario del veicolo e il pagamento delle medesime è condizione essenziale per il ritiro.

3. Chiunque viola le prescrizioni di cui presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50,00 Euro a 500,00 Euro, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 100,00 Euro, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN ORDINE AL DECORO URBANO E IGIENE AMBIENTALE

Art. 16 Comportamenti vietati

1. A salvaguardia del decoro della Città e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione, eseguiti da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) danneggiare monumenti, o strutture pubbliche e private;
- c) arrampicarsi su monumenti, o strutture pubbliche e private;
- d) collocare, affiggere o appendere alcunché, sulle recinzioni di edifici pubblici e, ove non si sia autorizzati, anche sulle altrui proprietà;
- e) praticare giochi di qualsivoglia genere in luoghi dove possano arrecare intralcio, disturbo, danno ed impedire l'accesso alle soglie degli ingressi delle abitazioni;
- f) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini pubblicitari;
- g) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- h) ostruire o invertire il corso d'acqua dei fossati, dei canali, nonché versarvi solidi o liquidi;
- i) impedire con veicoli o altro l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- j) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico atti, o esporre cose, contrari al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
- k) soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- l) compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico operazioni di lavaggio, scaricare da autocaravan residui organici ed acque sul suolo, nei recettori delle fogne bianche e comunque fuori dai recettori destinati all' uso;
- m) lasciare cibo o avanzi per animali in luogo pubblico o privato aperto al pubblico;
- n) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e nei giorni in cui è prevista la raccolta dei rifiuti ingombranti, a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
- o) utilizzare i balconi o i terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- p) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- q) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando gocciolamento sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato

- r) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, materiali lettereschi, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo, insudiciamento o inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti, nonché quando le finestre o i balconi siano prospicienti le vie e le piazze pubbliche.
- s) stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via.
2. Chiunque viola le prescrizioni di cui ai punti c), d), e), g), i), k), m), n), o), p), q), r), s) del comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 25,00 Euro a 250,00 Euro, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 50,00 Euro.
3. Chiunque viola le prescrizioni di cui al punto a), b), f), h), j), l) del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da 80,00 Euro a 500,00 Euro, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 160,00 Euro.

Art. 17 Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato abbandonare o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, oltre che ottemperare a quanto previsto dal precedente comma, provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore a norma del regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti e di dimensioni idonee alla quantità di materiali da raccogliere.
4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia, addebitando le spese sostenute.
5. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio, e se necessario sui marciapiedi, contenitori per i rifiuti non differenziabili, nonché idonei contenitori a disposizione dei fumatori, sensibilizzando questi ultimi al corretto utilizzo. I predetti contenitori devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento.
6. I contenitori di cui al comma 5, nonché i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
7. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia, addebitando le spese sostenute.
8. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
9. Chiunque viola le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta per la somma di 160,00 Euro), nonché al ripristino dello

stato dei luoghi; qualora non si provveda nel termine di giorni 5 (cinque) dalla data di contestazione o notificazione delle violazioni, interverrà l'Amministrazione comunale addebitando spese ed oneri.

10. Sono fatte salve le eventuali sanzioni penali, previste dalla normativa vigente, qualora il materiale scaricato sia tossico o comunque nocivo per la salute pubblica.

Art. 18 Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere conferiti per la raccolta secondo le modalità previste dalla vigente ordinanza.

2. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

3. I rifiuti costituiti da elettrodomestici, mobili o loro parti, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso essere depositati in strada se non in occasione dell'apposito servizio di ritiro su prenotazione. Il conferimento corretto è presso la piattaforma comunale nelle modalità previste dal Regolamento apposito.

4. E' vietato esporre in strada rifiuti speciali e pericolosi provenienti da utenze non domestiche che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 160,00 Euro.

Art. 19 Misure a tutela dei beni pubblici e privati

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, è vietato: imbrattare, effettuare scritte, disegni o affiggere manifesti sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, sui monumenti, sui colonnati, nei luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, sui muri in genere, sulle panchine, sulla sede stradale, sui marciapiedi, sui cartelli segnaletici e targhe toponomastiche o i numeri civici dei fabbricati, sugli alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastruttura, salva espressa autorizzazione in deroga.

2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore. A carico dei trasgressori, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è previsto altresì l'obbligo a provvedere alla rimessa in

pristino dello stato dei luoghi entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione. L'eventuale inosservanza al ripristino dello stato dei luoghi comporterà a carico del trasgressore l'addebito delle spese all'uopo sostenute dall'Amministrazione Comunale. Qualora il trasgressore non venisse individuato, resta a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti. Qualora i proprietari non provvedano, nei termini stabiliti dall'Autorità comunale, all'eliminazione di eventuali deturpamenti, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con rivalsa pecuniaria verso la proprietà.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 160,00 Euro.

Art. 20 Amministrazione e decoro degli edifici

1. I proprietari degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione

e di tinteggiatura. Devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni, le scale, le cancellate, nonché qualsiasi altro elemento esposto alla pubblica vista.

2. Qualora si renda necessario, per lo stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici, compresi gli elementi indicati al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dai competenti uffici comunali, nel rispetto delle norme del vigente Regolamento Edilizio Comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino di quanto ritenuto in tali condizioni.

3. È fatto obbligo agli amministratori dei condomini di esporre, all'ingresso del fabbricato, la targa identificativa contenente il nominativo, l'indirizzo ed i recapiti utili a reperire prontamente l'amministratore del condominio medesimo (telefono fisso, cellulare, fax, e-mail); tale targa, da realizzare in materiale resistente alle intemperie è esente dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. In caso di subingresso nella gestione, inoltre, il nuovo Amministratore dovrà provvedere a quanto sopra entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni.

4. I proprietari e/o conduttori d'immobili a destinazione commerciale con vetrine che affacciano su piazze, vie pubbliche o di pubblico passaggio devono mantenere in buono stato di conservazione e in condizioni di decoro le vetrine stesse, le insegne, i serramenti, le tende esterne e interne, i vasi ornamentali e tutto ciò che sia esposto alla pubblica vista;

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00 ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 160,00 Euro

Art. 21 Tende su facciate di edifici

1. La possibilità di collocare tende, zanzariere e la loro tipologia, deve essere stabilita dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza dei proprietari. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali, regionali e comunali, sulle facciate degli edifici che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque siano visibili da esso, è fatto divieto di collocare tende e zanzariere con colori e caratteristiche disomogenei tra loro.

2. Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, non dovrà superare la larghezza del marciapiede ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a metri 2,20, mentre per quelle dei piani superiori la sporgenza non dovrà superare i 100 cm.. Per le tende solari a copertura di balconi o terrazzi la sporgenza non potrà superare la profondità del balcone o terrazzo

3. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma ovvero subordinarne l'autorizzazione al rispetto di specifiche prescrizioni.

4. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici, sono oggetto di specifica autorizzazione comunale.

5. Chiunque viola le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 80,00 Euro a 500,00 Euro, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 160,00 Euro

Art. 22 Sgombero neve

1. I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di:

- a) Provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede o, quando non esista il marciapiede, uno spazio di metri 2.

- b) Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni o in altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
 - c) Rompere e coprire con materiale antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, nonché tenere sgombrare le bocchette di scarico situate davanti alle loro proprietà.
 - d) In caso di pericolo, provvedere alla segnalazione con adeguati transennamenti.
2. In caso di abbondanti nevicate l'Amministrazione comunale potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi. In tal caso l'operazione di sgombero dovrà essere effettuata previa adozione delle necessarie cautele ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata.
3. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
4. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
5. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata, in modo da intralciare la circolazione od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali, ovvero a ridosso di siepi o di cassonetti. Al contrario, la neve dovrà essere ammassata sulla carreggiata ai margini dei marciapiedi o, nel caso in cui il marciapiede non ci sia, ad una distanza di metri 2 (due) dal muro di fabbricati o recinzioni di confine.
6. Ai proprietari di piante i cui rami sovrastano le aree di pubblico passaggio è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 160,00 Euro

Art. 23 Giardini e parchi pubblici – Divieti e limitazioni

1. Nei giardini e parchi pubblici è fatto divieto di:
- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere. Possono circolare a passo d'uomo le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, tricicli, biciclette e veicoli giocattolo condotti da bambini fino a otto anni d'età;
 - b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente segnalato;
 - c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
 - d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
 - e) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura, laddove previsto;
 - f) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
 - g) introdurre ciclomotori e motocicli;
 - h) creare disturbo o pericolo alla fauna;
 - i) danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei parchi.
 - j) effettuare giochi che, per le modalità o per il comportamento dei partecipanti o degli spettatori, arrechino disturbo agli altri utenti o agli abitanti delle zone circostanti.

- k) Effettuare giochi che comportino la modifica, anche temporanea, dell'area verde (ad esempio: posizionare reti, legare corde agli alberi, tracciare segni sul suolo con nastri o alterando il verde, ecc.)
2. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.
3. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bimbi dell'età indicata sulle stesse. Nel caso di mancata indicazione l'età massima per il loro uso è fissata in 12 anni. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità da qualsivoglia utilizzo improprio.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 50,00 Euro

Art. 24 Disposizioni sul verde privato

1. I proprietari di aree verdi, confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
2. Quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale o sui marciapiedi, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione,
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Nel caso di comparsa di acclerate patologie vegetali o di parassitosi, che possano contagiare altre essenze pubbliche o private, è fatto obbligo ai proprietari di allestire opportuni e tempestivi provvedimenti o terapie per prevenirne la diffusione.
5. Chiunque viola le prescrizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50,00 Euro a 500,00 Euro, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 100,00 Euro. La sanzione amministrativa non è liberatoria dalle responsabilità civili e penali e dalla rifusione dei danni arrecati.

TITOLO V - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 25 Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali, sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale, in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, deve essere verificata la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
3. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
4. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate dalle norme vigenti in materia
5. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono sempre a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto. Le stesse sono rilasciate, previo il pagamento della tariffa determinata dal Regolamento apposito.
6. Le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico sono accordate in ogni caso, senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo di riparare gli eventuali danni.
7. In qualsiasi momento, l'Amministrazione comunale può, per iscritto, sospendere e revocare l'autorizzazione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.
8. Nel caso di revoca, non motivata dall'inosservanza alle prescrizioni, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo, che intercorre fra la revoca stessa e la scadenza originariamente prevista.
9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 20 e ss. del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., fatte salve comunque le disposizioni in materia tributaria previste dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 26 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni espressamente indicate nel provvedimento, deve sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni imposte;
 - b) ripristinare, al termine della concessione, l'asfalto o il terreno occupato, con obbligo altresì di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale danneggiata e del verde pubblico;
 - c) lo spazio circostante la concessione deve essere mantenuto pulito da ogni rifiuto che il titolare stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per

occupazione di spazio, per carico o scarico, o per lavorazione di merci, con obbligo di garantire il libero transito agli altri veicoli, ai pedoni e l'accesso a case private, negozi e edifici di qualsiasi genere;

d) provvedere, durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico, allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 20 e ss. del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., fatte salve comunque le disposizioni in materia tributaria previste dal vigente regolamento comunale sulle occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche nonché per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 27 Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato di manutenzione e di decoro gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale ed il decoro della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

5. Chiunque viola le prescrizioni di cui presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 80,00 Euro a 500,00 Euro, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 160,00 Euro.

Art. 28 Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Locale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale. L'inottemperanza è a carico dell'ente erogatore o dell'impresa incaricata dei lavori.

2. La comunicazione di cui al comma 1. contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché

non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 20 e ss. del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., fatte salve comunque le disposizioni in materia tributaria previste dal vigente regolamento comunale sulle occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche nonché per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 29 Occupazione del soprassuolo e luminarie

1. L'installazione di illuminazioni straordinarie, drappi, festoni, stendardi o similari, è concesso dagli uffici comunali mediante il rilascio di apposita autorizzazione, a seguito di presentazione di regolare domanda.

2. Il richiedente dovrà allegare apposita "dichiarazione di conformità" attestante la regolarità dell'installazione dell'impianto e/o il corretto montaggio

3. Il Comando di Polizia Locale dovrà essere consultato per quanto attiene eventuali problemi connessi alla viabilità.

4. Il richiedente dovrà allegare alla domanda copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, fermo restando che il Comune non sarà in nessun modo responsabile né civilmente né penalmente degli eventuali danni cagionati a terzi, anche se derivanti dalle installazioni autorizzate.

5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni. L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

6. Chiunque viola le prescrizioni di cui presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 80,00 Euro a 500,00 Euro, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 160,00 Euro.

Art. 30 Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi politici e distribuzione di volantini o altro materiale politico, in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa, previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

2. L'autorizzazione deve essere richiesta non prima di trenta giorni ma entro i cinque giorni dalla data dell'iniziativa. In presenza di motivate ragioni, il Comune può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

3. In caso di più richieste per il medesimo luogo e la medesima giornata, in periodi diversi da quelli che precedono elezioni e referendum, si applica il criterio della priorità della presentazione della domanda, temperato dal criterio del turn over.

4. Nel caso di mancata occupazione del luogo richiesto entro un'ora, l'autorizzazione decade, e il luogo potrà essere occupato dal gruppo politico che, in base alla numerazione progressiva del protocollo generale del Comune, può esercitare il diritto di precedenza.

Art. 31 Occupazioni degli esercizi pubblici e commerciali

1. Il presente articolo tratta l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

2. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di strutture per la somministrazione di alimenti e bevande, purché siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
3. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 2 si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento comunale sull'occupazione aree pubbliche. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato.
4. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via, può essere rilasciata l'autorizzazione - valevole soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio e nel rispetto delle norme d'igiene, di sicurezza per il transito pedonale e dei portatori di handicap - per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci durante l'orario di apertura al pubblico, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato e, in larghezza, per lo spazio occupato dal foro commerciale aumentato di un terzo ai lati dello stesso, purché non occupi passi carrai, accessi pedonali o vetrine di altre attività commerciali. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo, per ragioni igienico sanitarie.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
6. Nel caso di accertamento di occupazione abusiva, nel verbale di accertamento della violazione verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi da effettuarsi entro un termine ragionevole, comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data della contestazione, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, per il recupero delle somme anticipate.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 160,00). E' inoltre sempre disposta l'immediata sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'esterno dei locali. La mancata immediata sospensione dell'attività illecita ovvero la mancata osservanza dell'ordinanza emanata ai sensi del comma 6, comporterà l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività principale per un periodo non inferiore ad 1 (uno) giorno e non superiore a 5 (cinque) giorni.

Art. 32 Carovane di nomadi

1. E' vietato su tutto il territorio comunale, per motivi igienico sanitari, l'accampamento di carovane di nomadi.
2. In caso di sosta temporanea, questa non potrà protrarsi oltre il termine di 24 ore, scaduto il quale, il Sindaco, con provvedimento motivato, ne ordina lo sgombero, da eseguirsi a cura della Polizia Locale, coadiuvata eventualmente dalle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 33 Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. È vietato abbandonare animali domestici e farli vagare liberi nel territorio; è assimilata a tale fattispecie la condotta di chi lascia dentro un autoveicolo un animale domestico in maniera da esporlo agli agenti atmosferici per un periodo di tempo prolungato.
3. È fatto divieto strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio.
4. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
5. Salvo l'applicazione delle sanzioni specifiche, chiunque viola le prescrizioni di cui presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 80,00 Euro a 500,00 Euro, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 160,00 Euro.

Art. 34 Detenzione e circolazione dei cani

1. I cani, ed in genere gli animali di uso domestico, ai fini della vigilanza sanitaria, devono essere denunciati dai proprietari o detentori ai competenti uffici; gli stessi devono essere sottoposti a trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili previste dalla legge in materia, con obbligo di detenere ed annotare le vaccinazioni eseguite sul "libretto sanitario" all'uopo previsto.
2. I cani vaganti, fatte salve le contestazioni per le violazioni accertate nei confronti dei proprietari e/o detentori, vengono catturati ed affidati a canile convenzionato. I proprietari e/o detentori degli animali catturati vengono prontamente avvertiti a cura della Polizia Locale o del canile convenzionato; agli stessi sono addebitate le relative spese di recupero e custodia. Trascorso inutilmente il termine di legge previsto di 60 (sessanta) giorni senza che il proprietario o altro avente titolo reclami la restituzione, i cani accalappiati possono essere adottati da privati, oppure devoluti ad associazioni protezionistiche.
3. I cani custoditi in stabili condominiali, abitazioni, fabbricati o giardini, devono essere tenuti in condizioni da non recare disturbo alla quiete pubblica, specialmente durante la notte, o molestia alle persone, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti e negli spazi ad uso comune. I cani da guardia custoditi in giardini prospicienti la pubblica via devono essere opportunamente segnalati con cartello visibile ai passanti.
4. È fatto divieto di tenere cani in spazi angusti privi di un adeguato riparo dalle intemperie.
5. Durante la conduzione dei cani su suolo pubblico, ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario/detentore dell'animale, deve adottare le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50, fatte salve le aree per cani individuate dal comune;
 - b) utilizzare la museruola se il cane è di grossa taglia e di indole mordace, o in qualsiasi altro caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

6. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio del verde pubblico, rispondono i proprietari.
7. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
8. Salvo l'applicazione delle sanzioni specifiche, chiunque viola le prescrizioni di cui presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 80,00 Euro a 500,00 Euro, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 160,00 Euro.

Art. 35 Deiezioni canine

1. Coloro che conducono animali su suolo pubblico sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura per l'immediata raccolta/rimozione/asportazione delle deiezioni solide.
2. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo a coloro che conducono cani su suolo pubblico di raccogliere gli escrementi lasciati dagli animali in loro custodia. L'obbligo è vigente anche all'interno delle aree cani.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 160,00 Euro.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate e pertanto cessano di avere efficacia, tutte le precedenti norme regolamentari e le ordinanze riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o con esso incompatibili.
3. L'amministrazione comunale provvede affinché il Regolamento venga pubblicizzato attraverso il sito istituzionale on line; copia dello stesso deve restare depositato nella Segreteria del Comune e presso il Comando di Polizia Locale, a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.